

Collegio sindacale, doppia prova per il concorso nei reati tributari

Telefisco



Necessari nesso causale tra gli atti compiuti e il reato e consapevolezza dell'illecito

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

I membri del collegio sindacale sono responsabili in concorso di eventuali reati dichiarativi commessi dagli amministratori ove sia dimostrabile un nesso causale tra i loro atti e l'evento delittuoso, nonché la consapevolezza dell'illecito, pur non occorrendo un accordo preventivo con l'autore del reato.

A fornire questo chiarimento, che trae spunto dall'orientamento della Cassazione penale, è stata la Guardia di Finanza nel corso del Telefisco 2024 che si è tenuto il 1° febbraio.

Ai rappresentanti del Corpo sono state richieste le modalità concrete di valutazione da parte delle unità della Gdf ai fini di un eventuale coinvolgimento del collegio sindacale rispetto a reati di dichiarazione infedele e fraudolenta ascrivibili a una società.

I reati tributari dichiarativi e omissivi, infatti, in prima battuta vengono normalmente ascritti al rappresentante legale o, al più, al consiglio di amministrazione.

Gli organi di controllo possono essere astrattamente coinvolti in concorso ove si provi la ricorrenza del rapporto di causalità previsto dall'articolo 40 del Codice penale, in base al quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di im-

pedire, equivale a cagionarlo. Sul punto la Gdf ricorda che la responsabilità penale dell'amministratore, può essere effettivamente estesa ad altri soggetti a titolo di concorso, purché si verifichi:

a) sotto il profilo oggettivo, la presenza di un nesso causale tra gli atti dei singoli concorrenti e l'evento illecito;

b) sul piano soggettivo, la consapevolezza di ciascuno in ordine al collegamento finalistico tra i singoli contributi, non necessitando, però, un previo accordo tra le parti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'effettivo contributo causale dei componenti del collegio sindacale non potrà essere desunto solo dalla posizione rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma va verificata in presenza di: 1) elementi sintomatici del coinvolgimento attivo nella condotta illecita ovvero; 2) dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla

commissione del reato.

Mentre in ipotesi di coinvolgimento attivo nell'illecito è abbastanza evidente la responsabilità penale del sindaco (nella risposta si cita l'esempio del membro del collegio coinvolto, in un'indebita compensazione, per il proprio parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente nella consapevolezza di tale inesistenza), i problemi sorgono in presenza dell'altra (alternativa) circostanza richiesta dalla Cassazione: l'omesso esercizio dei doveri di controllo.

È proprio infatti sotto questo profilo che i componenti dell'organo di controllo corrono i maggiori rischi.

Si pensi a una società cui sia già stato accertato, in passato, la conta-

bilizzazione di acquisti falsi da un determinato fornitore, e, successivamente, dopo qualche anno, riprende gli acquisti degli stessi beni/servizi, magari per importi considerevoli, dal medesimo fornitore; o, ancora, agli omessi versamenti di Iva o ritenute, oltre il limite penale, che emergono dal bilancio: si tratta di situazioni in cui sicuramente l'organo di controllo non è coinvolto attivamente, ma in cui non è per nulla agevole sostenere che i sindaci non fossero a conoscenza dell'illecito.

Secondo vari giudici penali, a questo punto, avrebbero dovuto esercitare i poteri e facoltà adoperandosi affinché il fatto illecito non proseguisse quantomeno negli anni successivi, in difetto si potrebbe verificare la effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato, richiesto dalla Cassazione per affermare il concorso dell'organo di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia di Finanza ha chiarito durante Telefisco la portata delle ultime sentenze della Cassazione

LA NUOVA OPPORTUNITÀ

Con Telefisco Plus relazioni aggiuntive e risposte ai quesiti

Telefisco 2024 offre una nuova opportunità a chi non ha potuto partecipare alla diretta del convegno del 1° febbraio. Con **Telefisco Plus** al costo di 39,99 euro (29,99 per gli abbonati al Sole digitale) sarà possibile seguire i lavori dell'evento del 1° febbraio in differita dal 6 febbraio al 31 dicembre 2024. Inoltre, con la formula Plus sarà possibile assistere, tanto in diretta quanto in differita, a **due webinar** in programma il **7 febbraio** (tre ore e tre crediti per commercialisti e consulenti) e il **14 febbraio** (un'ora e un credito per commercialisti e consulenti). Va ricordato, poi, che per chi sceglie la formula **Telefisco Plus** è possibile l'accesso

gratuito al quotidiano digitale NT+ Fisco (ntplusfisco.ilssole24ore.com) fino al 29 febbraio.

Il primo webinar, dedicato al tema «Reddito d'impresa, bilanci e concordato: le novità per il 2024», sarà incentrato su una serie di approfondimenti sui temi fiscali del momento: si va dalle regole sulla scissione mediante scorporo a quelle per l'antiriciclaggio, dalle difese rispetto alle contestazioni Iva fino al ruolo dei professionisti nel concordato preventivo biennale. Il secondo webinar, «Aggiornamento con l'Esperto risponde online», invece, darà spazio alle risposte ai quesiti. I due eventi sono previsti, rispettiva-

mente, dalle 14,30 alle 17,30 del 7 febbraio e dalle 14,30 alle 15,30 del 14 febbraio, ma come detto potranno essere seguiti anche in differita. Anche per chi seguirà il convegno di giovedì scorso in differita sarà possibile conseguire crediti formativi. Commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi di Ancit, Ancot, Int e Lait potranno ottenere otto crediti (che saranno quattro per i tributaristi Lapet). In questo modo, combinando, le varie opportunità legate alla formula Plus sarà possibile arrivare fino a 12 crediti. Occorre ricordare, infine, che fino a domani è possibile inviare **quesiti al Forum** degli esperti del Sole 24 Ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA